

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 666

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MIGONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1996

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la promozione e protezione degli investimenti fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, con Protocollo, fatto a Brasilia il 3 aprile 1995

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Testo dell'Accordo, con Protocollo	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, presentato dal Governo in data 5 dicembre 1995, decadde per lo scioglimento anticipato della XII legislatura senza che la Commissione affari esteri potesse esaminarlo nel poco tempo restante.

In qualità di presidente della Commissione pertanto ritengo utile riproporre la presentazione tempestiva, in modo da evitare i tempi lunghi del passaggio del concerto interministeriale e della successiva deliberazione del Consiglio dei ministri.

La novità della procedura riveste l'intento di rivalutare il ruolo del Parlamento accusato, spesso a torto, di essere la causa del rallentamento dell'attività legislativa, e vuol allo stesso tempo costituire uno stimolo a porre mano alla riforma delle procedure di perfezionamento dell'*iter* di presentazione dei disegni di legge di ratifica da parte del Governo, che ritardano di anni l'effettiva entrata in vigore di accordi sottoscritti in sede internazionale.

Per quanto riguarda il merito, si riporta la relazione governativa originaria (atto Senato n. 2340 della XII legislatura).

«L'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra l'Italia ed il Brasile, sottoscritto il 3 aprile scorso in occasione della visita del Ministro Agnelli in Brasile, si aggiunge ad una serie di accordi in materia già stipulati tra il nostro Paese ed altri Paesi dell'America latina.

L'Accordo si pone come obiettivo quello di accrescere le condizioni favorevoli per una più stretta cooperazione economica fra i due Paesi e risponde all'esigenza di disporre in proposito di un efficace quadro di garanzie a livello governativo.

L'entrata in vigore dell'Accordo consentirà quindi al nostro Paese una maggiore penetrazione nei mercati locali, molto interessante per le nostre esportazioni, e sarà utile anche al Brasile il quale in questo mo-

mento ha interesse all'afflusso di investimenti e tecnologie stranieri.

L'Accordo, redatto secondo il modello già ampiamente collaudato, recepisce pienamente la posizione italiana sui punti più qualificanti.

In particolare, viene data ampia definizione al termine «investimento» (articolo I), con il quale, a prescindere dalla forma legale adottata, si dovrà comprendere ogni specie di bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da persona fisica o giuridica.

Il termine «investimento» includerà dunque beni mobili ed immobili; quote, azioni ed obbligazioni di società; qualsiasi prestazione avente valore economico associato ad un investimento; diritti d'autore e marchi di fabbrica; diritti di ricerca per l'estrazione e lo sfruttamento di risorse naturali.

L'articolo II auspica che ogni Parte contraente promuova nel suo territorio, per quanto possibile, investimenti di cittadini o persone dell'altra Parte, in conformità con le sue leggi e regolamenti.

All'articolo III viene formulata la clausola della nazione più favorita, tenendo conto delle consuete eccezioni imputabili alla nostra appartenenza all'Unione europea e concedendo ciascuna Parte nel suo territorio agli investimenti dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti e al reddito di investitori di qualsiasi Stato terzo.

L'articolo IV prevede il risarcimento nel caso di nazionalizzazione o esproprio che lo Stato ospitante potrà effettuare solo per uno scopo pubblico mirante a soddisfare le proprie necessità interne; l'articolo V, invece, contempla la compensazione con un risarcimento adeguato per perdite o danni subiti dagli investitori di una Parte in caso di stato di emergenza nazionale o eventi simili.

Tale risarcimento corrisponderà al valore di mercato dell'investimento espropriato calcolato al momento precedente l'esproprio e inclusivo anche dell'interesse al tasso corrente LIBOR.

Il rimpatrio del capitale e del profitto è altresì garantito dalle disposizioni dell'articolo VI che prevede il trasferimento illimitato in ogni valuta convertibile di:

importi di capitale intesi a mantenere ed espandere gli investimenti esistenti;

redditi netti, dividendi, utili liquidi provenienti da investimenti di investitori dell'altra Parte;

emolumenti derivati da lavoro.

L'articolo VII garantisce i diritti dell'investitore assicurato, qualora una Parte contraente abbia concesso garanzie contro rischi non commerciali relativi ad investimenti nel territorio dell'altra Parte, secondo le procedure specificate nell'articolo IV dell'Accordo.

Gli articoli VIII e IX, infine, prevedono un'organica procedura per la composizione delle controversie sugli investimenti, incluse quelle sull'importo del risarcimento per l'esproprio, la nazionalizzazione o misure simili. Tali controversie, se intercorrenti tra investitore e Stato, dovranno essere risolte, possibilmente, in via amichevole o altrimenti, trascorsi sei mesi dalla data di una richiesta scritta di risoluzione, l'investitore interessato può sottoporre la controversia al tribunale locale competente per territorio

secondo le norme del proprio ordinamento, o al tribunale arbitrale secondo le disposizioni previste nel paragrafo 4 dell'articolo VIII dell'Accordo.

Riguardo alle controversie tra le Parti contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo, queste, se non risolte per mezzo dei canali diplomatici, trascorsi tre mesi, dovranno essere sottoposte all'esame di un tribunale arbitrale *ad hoc* che, secondo le disposizioni dell'articolo IX dell'Accordo, raggiungerà la sua decisione con la maggioranza dei voti e secondo procedure proprie.

L'Accordo resterà in vigore per un periodo di dieci anni a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica, e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti contraenti notifichi all'altra, almeno un anno prima della scadenza, la sua intenzione di recedervi.

Dall'attuazione del presente Accordo, finalizzato essenzialmente a promuovere gli investimenti italiani, assicurando ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per tali considerazioni non appare necessaria la redazione della nota tecnica, di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, con Protocollo, fatto a Brasilia il 3 aprile 1995.

Art 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII, paragrafo 1, dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE
RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI
FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE**

La Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, di seguito denominate "Parti Contraenti", animate dal desiderio di creare condizioni favorevoli ad una maggiore cooperazione economica reciproca ed, in particolare, alla realizzazione di investimenti di un Paese nel territorio dell'altro;

in considerazione del fatto che il mantenimento di un clima favorevole agli investimenti è il miglior modo di stabilire e conservare un adeguato flusso internazionale di capitali;

e riconoscendo che la conclusione di un Accordo per la promozione e la reciproca protezione degli investimenti potrà contribuire a stimolare le iniziative imprenditoriali che favoriscano la prosperità dei due Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO I.
DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente Accordo, si intende che:

- I. il termine "investimento" designa qualsiasi tipo di bene investito da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico di riferimento, in conformità con le leggi ed i regolamenti della Parte sul cui territorio l'investimento è stato effettuato. Il termine investimento comprende in particolare, ma non esclusivamente:
- a) beni mobili ed immobili, nonchè ogni diritto in rem compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;
 - b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonchè titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
 - c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per impegni o prestazioni, aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonchè i redditi reinvestiti e gli incrementi del capitale;
 - d) diritti nell'ambito della proprietà intellettuale e industriale, come i diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali, know-how, la ditta e l'avviamento commerciale;
 - e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonchè ogni licenza e concessione rilasciata in conformità con le disposizioni vigenti nella Parte ospitante l'investimento per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

- II. il termine "investitori" designa:
- a) le persone fisiche che possiedono la cittadinanza della Parte Contraente da dove origina l'investimento, in base alla sua legislazione interna;
 - b) le persone giuridiche, costituite in conformità con la legislazione della Parte Contraente dal quale proviene l'investimento e che abbiano sede nel territorio della Parte medesima, ivi comprese compagnie, fondazioni, associazioni, istituti pubblici, società di persone o di capitali, indipendentemente dal fatto che siano a responsabilità limitata o meno;
- III. l'espressione "redditi da investimento" designa i proventi derivanti da un investimento, inclusi profitti, redditi da capitale, dividendi, interessi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e ogni altro corrispettivo in natura.
- IV. il termine "territorio" designa, oltre alle aree delimitate dai confini terrestri od insulari, anche il mare territoriale, così come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e i corrispondenti fondi e sottosuoli, così come qualsiasi area marittima al di là del mare territoriale, includendo il fondo del mare e il sottosuolo, nella misura in cui in questa area la Parte Contraente eserciti la sovranità, diritti sovrani o diritti giurisdizionali, in conformità con il diritto internazionale.
2. Nessuna modifica delle modalità secondo le quali i beni ed i capitali siano stati investiti o reinvestiti influirà sulla qualifica di investimento, così come definita dal presente Accordo, osservate le disposizioni di legge e regolamentari.

ARTICOLO II PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Ciascuna Parte Contraente promuoverà nel proprio territorio gli investimenti da parte di investitori dell'altra Parte Contraente e permetterà tali investimenti, in conformità con le disposizioni della propria legislazione.
2. Ciascuna Parte Contraente assicurerà nel proprio territorio un trattamento non discriminatorio, giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente e assicurerà che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente nonché da società ed imprese nelle quali tali investimenti siano stati effettuati non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

ARTICOLO III
TRATTAMENTO E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA

1. In tutte le materie regolate da questo Accordo, il trattamento cui si riferisce il secondo paragrafo dell'Articolo II non sarà meno favorevole di quello concesso da una Parte Contraente agli investimenti realizzati nel suo territorio da parte di investitori di un Paese Terzo.
2. Questo trattamento non si estenderà, tuttavia, alle concessioni di una Parte Contraente in favore di investitori di una terza Parte in virtù della sua partecipazione ad una zona di libero scambio, unione doganale, mercato comune, accordi di integrazione regionale, accordi economici multilaterali ed accordi per facilitare gli scambi transfrontalieri.
3. Il trattamento a cui si riferisce questo articolo non si estenderà, inoltre, alle riduzioni di aliquote, esenzioni fiscali ed altri incentivi simili, concessi da una Parte Contraente agli investitori di Paesi terzi in applicazione di un accordo per evitare la doppia imposizione o altri accordi in materia tributaria.
4. Oltre alle disposizioni del paragrafo 1 di questo Articolo, ogni Parte Contraente concederà agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti dei propri investitori.
5. Il trattamento accordato alle attività connesse con gli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato alle analoghe attività connesse con investimenti di investitori propri o di ogni altro Paese Terzo.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento nonchè, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti.

ARTICOLO IV
NAZIONALIZZAZIONE ED ESPROPRIO

1. Ciascuna Parte Contraente si impegna a non adottare provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprietà, possesso o godimento inerenti agli investimenti effettuati sul proprio territorio da parte di investitori dell'altra Parte Contraente, salvo disposizioni specifiche di legge, sentenze o ordinanze delle competenti autorità giudiziarie o altre disposizioni non discriminatorie, di carattere generale, destinate a regolare le attività economiche.

2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, o sottoposti a qualsiasi altra misura avente effetti equivalenti che possa essere adottata dalle Autorità dell'altra Parte Contraente in relazione agli investimenti effettuati nel proprio territorio salvo casi di utilità o necessità pubblica o di interesse nazionale, secondo le disposizioni legali della Parte ricevente l'investimento a condizione che tali misure siano adottate in base a criteri non discriminatori.
3. L'Autorità della Parte Contraente che dovesse adottare una di queste misure corrisponderà all'investitore o agli investitori dell'altra Parte Contraente un risarcimento giusto ed immediato.
4. Il giusto risarcimento sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o espropriazione siano state annunciate o rese pubbliche e sarà determinato in base a parametri reali di riferimento internazionalmente accettati.
Qualora sussistano difficoltà di accertamento del valore di mercato, il risarcimento verrà determinato sulla base di una valutazione degli elementi costitutivi dell'impresa nonché delle componenti e dei risultati delle correlate attività di impresa. Il risarcimento sarà determinato in una valuta convertibile al tasso di cambio vigente il giorno in cui la nazionalizzazione o l'espropriazione sia stata adottata e sarà comprensivo degli interessi, maturati alla data di pagamento, calcolati sulla base del tasso LIBOR a sei mesi applicabile alla data di nazionalizzazione o di espropriazione. Una volta determinato, il risarcimento verrà prontamente corrisposto e sarà liberamente trasferibile.
5. Se, dopo l'espropriazione, i beni espropriati non avranno ricevuto, in tutto o in parte, la prevista destinazione, l'investitore o i suoi aventi causa avranno diritto ad ottenere il riacquisto di tali beni al prezzo di mercato.

ARTICOLO V
RISARCIMENTO PER DANNI O PERDITE

Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano danni o perdite negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o di altri conflitti armati, rivoluzioni, rivolte o altre situazioni di emergenza, riceveranno da quest'ultima Parte Contraente un trattamento non meno favorevole in materia di restituzione, risarcimento, indennizzo o qualsiasi altra misura compensatoria non meno favorevole di quella concessa ai propri investitori o a quelli di Paesi Terzi.

ARTICOLO VI
TRASFERIMENTO

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà il libero trasferimento di redditi, guadagni ed altri proventi derivanti dagli investimenti effettuati nel suo territorio da parte di investitori dell'altra Parte Contraente, ed in particolare ma non esclusivamente:
 - a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti, ivi compresi i redditi reinvestiti utilizzati;
 - b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro utile;
 - c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento;
 - d) ammortamenti di prestiti relativi a un investimento e il pagamento dei rispettivi interessi;
 - e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel suo territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti;
 - f) il risarcimento previsto agli Articoli IV e V, nonché i trasferimenti di cui all'Articolo VII.
2. I trasferimenti saranno effettuati, espletate da parte dell'investitore le procedure di legge o regolamentari della Parte Contraente ospitante l'investimento, senza indebito ritardo e comunque entro sei mesi dalla richiesta, dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali.
3. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si intendono assolti quando siano state adempiute, da parte dell'investitore, le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul cui territorio l'investimento è stato effettuato.
4. I trasferimenti saranno autorizzati in divisa convertibile al tasso di cambio vigente al momento della presentazione della domanda debitamente documentata ad un Istituto bancario autorizzato ad operare in valuta.

ARTICOLO VII
SURROGA

Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro i rischi non-commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, essa verrà riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato.

Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contraente od alla sua Istituzione in virtù di tale surroga verranno rispettivamente applicati gli articoli IV e V del presente Accordo.

ARTICOLO VIII

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE FRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI

1. Qualunque tipo di controversia o divergenza che dovesse sorgere fra una delle Parti Contraenti e l'investitore dell'altra Parte Contraente sarà, nella misura del possibile, risolta tramite consultazioni amichevoli fra le Parti.
2. Qualora dette controversie o divergenze non possano essere risolte in modo amichevole nel termine di sei mesi, a partire dalla data di richiesta scritta di soluzione da parte dell'investitore, esse potranno essere sottoposte a scelta dell'investitore:
 - a) ai Tribunali locali della Parte Contraente o,
 - b) all'arbitrato internazionale, alle condizioni descritte nel paragrafo 4 di questo Articolo.
3. L'opzione per una di queste due vie sarà definitiva e irreversibile.
4. Nel caso dell'opzione per il ricorso all'arbitrato internazionale, la controversia o la divergenza sarà sottoposta:
 - a) al Centro Internazionale per la soluzione delle controversie in materia di investimenti, istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, qualora e non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito;
 - b) ad un Tribunale ad hoc, istituito in base alle regole arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), adottate dalla Risoluzione 31/98 dell'Assemblea Generale del 15 dicembre 1976. Il Tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri, uno designato dalla Parte Contraente coinvolta nella controversia, uno designato dall'investitore dell'altra Parte Contraente ed un terzo arbitro, che presiederà il Tribunale, designato dai due arbitri così scelti. Qualora gli arbitri non siano cittadini di una delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati che intrattengano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. Se il terzo arbitro non sarà designato nel termine di trenta giorni dalla designazione degli altri due arbitri, la sua designazione sarà demandata al Presidente del Tribunale arbitrale della Camera Internazionale di Commercio di Parigi.
5. Il Tribunale arbitrale deciderà in base alle disposizioni di questo Accordo, ai principi del diritto internazionale in materia, ai principi generali del diritto riconosciuti dalle Parti Contraenti, al diritto della Parte Contraente coinvolta nella controversia ed in ottemperanza ad eventuali accordi particolari relativi all'investimento.
6. I lodi arbitrali saranno definitivi e vincolanti per le Parti della controversia e saranno eseguiti in conformità con l'ordinamento nazionale.

7. Le Parti Contraenti si asterranno dal trattare, per via diplomatica, argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario già avviati, finchè le relative procedure non siano state portate a termine ed una delle Parti nella controversia non abbia ottemperato al lodo arbitrale o alla sentenza del Tribunale, entro i termini di adempimento prescritti nel lodo o nella sentenza medesimi.

ARTICOLO IX

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione e alla applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, composte attraverso i canali diplomatici.
2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte saranno, per iniziativa di una delle Parti, sottoposte ad un Tribunale arbitrale ad hoc in conformità con le disposizioni del presente Articolo.
3. Il Tribunale arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno quindi, in qualità di Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state ancora effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di altra intesa, chiedere di provvedervi al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi abbia la cittadinanza di una delle Parti Contraenti o per qualunque altro motivo gli fosse impossibile procedere alle nomine la richiesta verrà rivolta al Vice Presidente della Corte. Ove anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualunque motivo non potesse accettare, verrà investito il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese del procedimento saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO X
APPLICAZIONI DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Qualora dalle disposizioni legali di una delle Parti Contraenti o dagli obblighi attuali o futuri nascenti dal diritto internazionale dovesse derivare una disciplina generale o speciale che conceda agli investimenti o agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto da questo Accordo, tale disciplina prevarrà per quanto più favorevole.
2. Entrambe le Parti Contraenti osserveranno ogni altro obbligo che abbiano convenuto in relazione ad investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente nel proprio territorio.

ARTICOLO XI
RELAZIONI FRA GOVERNI

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano relazioni diplomatiche o consolari, secondo quanto disposto all'Articolo 63 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 23 maggio 1969.

ARTICOLO XII
INVESTIMENTI PRECEDENTI ALL'ACCORDO

1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano agli investimenti effettuati anteriormente o successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo non si applica alle controversie e divergenze che abbiano determinato l'avvio di procedimenti giudiziari anteriormente alla sua entrata in vigore.

ARTICOLO XIII
ENTRATA IN VIGORE, PROROGA E DENUNCIA

1. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti costituzionali.
2. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo iniziale di dieci anni, dopo di che sarà tacitamente prorogato per successivi periodi di cinque anni.

Il presente Accordo potrà essere denunciato da entrambe le Parti Contraenti, entro un anno dalla data di scadenza, mediante notifica per iscritto trasmessa per via diplomatica.

4. In caso di denuncia, le disposizioni previste agli Articoli da I a XII del presente Accordo, continueranno ad applicarsi, per un periodo di cinque anni, a tutti gli investimenti realizzati prima della sua notifica.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.


Fatto a Brasilia.....il.....1995.....giorno 3 del mese di aprile.....dell'anno....., in due esemplari originali nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Susanna Agnelli

Ministro di Stato degli

Affari Esteri



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE

Luiz Felipe Lampreia

Ministro di Stato degli

Affari Esteri



PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile concordano, inoltre, sulle seguenti clausole che formano parte integrante di tale Accordo.


1. In riferimento all'Art. 3:

- a) Le attività, collegate ad investimenti, riguardanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto di: materie prime e loro derivati, energia, combustibili, beni strumentali, nonché ogni altra operazione ad esse relative e comunque connesse ad iniziative imprenditoriali di cui al presente Accordo, godranno ugualmente nel territorio di ciascuna Parte Contraente di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle similari attività ed iniziative degli investitori nazionali o di ogni altro Paese terzo.
- b) Ciascuna Parte Contraente regolerà, secondo le sue leggi e regolamenti e quanto più favorevolmente possibile, i problemi relativi all'entrata, al soggiorno, al lavoro e agli spostamenti sul suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente, e dei membri delle loro famiglie, che effettuino attività collegate agli investimenti nell'ambito del presente Accordo.
- c) Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4 del riferito Articolo, il Governo della Repubblica Federativa del Brasile si riserva il diritto di concedere un trattamento preferenziale alle imprese brasiliane con capitale nazionale nell'acquisizione di beni e servizi da parte del potere pubblico, in linea con quanto disposto dal paragrafo 2 dell'Articolo 171 della Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile. Questa disposizione cesserà di produrre effetti nell'eventualità che il paragrafo 2 dell'Articolo 171 della Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile venga modificato a causa di un emendamento o di una revisione costituzionale.
Il Governo della Repubblica Federativa del Brasile notificherà al Governo della Repubblica Italiana immediatamente, per via diplomatica, tale emendamento o revisione costituzionale.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Brasilia il 3. aprile 1995, in due esemplari originali nelle lingue italiana e portoghese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Susanna Agnelli
Ministro di Stato degli
Affari Esteri



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE
Luiz Felipe Lampreia
Ministro di Stato degli
Affari Esteri



